

## **DELIBERA N. 37/08/CSP**

**Diffida alla società Digital World Television s.r.l. (emittente televisiva operante in ambito locale “Teleitalia” ) per la violazione della disposizione contenuta nell’art. 20, comma 5, Legge 6 agosto 1990, n. 223**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185 e, in particolare, la disposizione contenuta nell’art. 20, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 come modificata dalla delibera n. 73/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 115 /DIC / PROC. / n. 1608/ZD – datato 9 ottobre 2007 e notificato in data 16 ottobre 2007 con il quale è contestata alla società Digital World Television S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale, denominata “Teleitalia”, con sede in Napoli alla via Parco Margherita n. 23, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 20, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, dal momento che, dalla relazione ( prot. N. 56148), pervenuta in data 24 settembre 2007, stesa dalla Guardia di Finanza, è emerso che “ *l'emittente televisiva in argomento non è stata in grado di esibire l'archivio magnetico dei programmi trasmessi previsto dall'art. 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223*”;

RILEVATO che, nel presentare, in data 8 novembre 2007, le giustificazioni ( prot. N. 66870), in ordine ai fatti contestati, la predetta società ha precisato che “ *in seguito alla visita dei funzionari della Guardia di Finanza la società si attivava prontamente al fine di rimuovere tale mancanza e acquisiva apparato tecnico autonomo rispondente ai requisiti di legge per l'archiviazione magnetica dei programmi trasmessi...*” ;

RITENUTO di non poter accogliere le eccezioni sollevate dalla parte in quanto le registrazioni conservate, ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, devono consentire la corretta visione dei programmi trasmessi dall’emittente nei tre mesi precedenti, ai fini

del monitoraggio sul rispetto della disciplina vigente in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva;

RITENUTO, pertanto, che la società Digital World Television S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata “ Teleitalia”, con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall'art. 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che il procedimento di cui all'art. 31, legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'art. 51, comma 2, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, prevede, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nell'ipotesi di violazione della disposizione contenuta nell'art. 20, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, l'adozione di un atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo;

VISTO l'art. 51, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'art. 31, legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DIFFIDA**

la società Digital World Television S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata “ Teleitalia”, con sede in Napoli alla via Parco Margherita n. 23, a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di gg. 15 dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (Euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, comma 2, lett. b), e comma 5, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 4 marzo 2008

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

p. IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti